



Verbale Assemblea Straordinaria dei soci del 15 Gennaio 2022

I lavori dell'Assemblea, in seconda convocazione, si sono aperti con il saluto del Presidente ai Soci intervenuti e con l'elezione della Segretaria: la Sig.ra Tiziana Trenti.

Presenti: 38 Soci, dei quali 11 per delega.

In apertura, il Presidente illustra le motivazioni di convocazione dell'Assemblea Straordinaria, legate alle prescrizioni contenute nel Decreto legislativo N. 117 che impongono a tutte le associazioni del Terziario iscritte in vari registri provinciali, regionali e/o nazionali di iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), rispettando le regole di uniformazione degli statuti e dei Conti economici.

Il Presidente ha poi illustrato le principali modifiche dello statuto e una bozza di Conto economico relativo agli esercizi 2021-2020, che rispetta le prescrizioni del suddetto Decreto legislativo N. 117.

Il Presidente ha quindi chiesto ai soci presenti di persona e quelli collegati in remoto via Skype eventuali commenti e/o richieste, in merito a quanto esposto.

L'Assemblea approva il nuovo Statuto all'unanimità.

Non essendoci null'altro da discutere e/o da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea Straordinaria.

Il Presidente
(Ing. Enrico Marino)

Segretaria
(Sig.ra Tiziana Trenti)

Cassina de' Pecchi, 15 gennaio 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI CASSINA DE' PECCHI
Registri 20.1.2022 n° 169 e 3
Il Funzionario
Maria Cebassese
Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile

STATUTO

Associazione Anziani Attivi Paolo Borsellino APS

di Cassina de' Pecchi

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 - E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione

Anziani Attivi Paolo Borsellino APS" di seguito chiamata per brevità

"Associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017 del 3 luglio 2017

1.2 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di

uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche

associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 - L'associazione ha sede nel Comune di Cassina de' Pecchi (MI), via Mazzini

26 e può costituire sedi secondarie.

1.4 - Il trasferimento della sede principale in un altro Comune e la istituzione di

sedi secondarie in altri Comuni, comportando modifica statutaria, deve essere

deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con

sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso

Comune, senza necessità di modificare lo Statuto, informando in tempi congrui

tutti gli associati-

1.5 - La durata dell'Associazione è illimitata.

1.6 - L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale n.

01/08 e la Legge 383/00.

Articolo 2 - Finalità e attività

2.1 - L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere

attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà



e dignità degli associati.

2.2 - In particolare l'Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:

A) promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività con finalità di carattere Sociale, civile e culturale a favore degli associati ovvero di terzi, nel pieno rispetto della loro libertà e dignità.

B) svolgere attività ricreative, Sociali, assistenziali (assistenza sociale), turistiche, culturali e motorio-sportive.

C) per la realizzazione delle proprie finalità, stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, stipulare contratti di locazione e/o comodato di beni immobili, nonché acquistare, affittare, noleggiare beni mobili da utilizzare o da mettere a disposizione dei propri associati.

Articolo 3 - Attività di interesse generale

3.1 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione



della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;

lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

3.2 Per la realizzazione delle suddette finalità l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- assistenza sociale agli anziani
- corsi di approfondimento culturale
- attività ludiche, quali: giochi di società, ballo, ecc.
- intrattenimenti, quali: pranzi e cene, rinfreschi nelle principali ricorrenze, ecc.
- viaggi culturali e turistici
- stipulare convenzioni con i principali centri commerciali e negozi locali (creazione della 'carta anziani')
- ginnastica di mantenimento e posturale
- coordinare i 'nonni vigili'
- consulenze di varia natura agli anziani

3.3 L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

3.4 In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando



ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 4 - Attività diverse

4.1 L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Articolo 5 – Raccolta fondi

5.1 L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Articolo 6 - Criteri ammissione associati

6.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. Coloro che aderiranno all'Associazione verranno distinti tra Soci fondatori, ordinari e onorari; i Soci ordinari saranno definiti i residenti se sono domiciliati o lavorano nel Comune di Cassina de' Pecchi.

6.2 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.



6.3 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

6.4 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

6.5 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.. Sarà comunque garantito che i Soci effettivi costituiranno la maggioranza rispetto alla totalità dei Soci.

6.6 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.7 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

6.8 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta.. In caso di diniego, l'aspirante socio può ricorrere all'Assemblea dei soci, con le stesse modalità previste in caso di esclusione.

6.9 Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.

6.10 Gli associati devono:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

6.11 Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è stabilito dal Consiglio direttivo.



6.12 Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento. Il contributo annuale non è dovuto da parte dei Soci onorari.

Articolo 7 - Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, mancato pagamento della quota associativa o per decesso.

7.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

7.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito ad azioni disciplinari o all'esclusione per gravi fatti compiuti dall'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

7.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'applicazione di sanzioni disciplinari o l'esclusione dell'associato è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

7.5 L'applicazione di sanzioni o l'esclusione hanno effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento sanzionatorio o di esclusione, il quale deve



contenere le motivazioni per le quali sia stato deliberato.

Articolo 8— Diritti e doveri degli associati

8.1 Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stesso;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

8.2 Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.



8.3 Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo. Il Socio che partecipa all'Assemblea, potrà presentare al massimo tre deleghe.

Articolo 9 – Volontariato

9.1 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.2 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Articolo 10 Organi dell'Associazione

10.1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;

10.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- l'organo di controllo nei casi previsti dalle legge;
- Il Collegio dei Garanti, se nominato.

10.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di cinque



anni e i loro componenti possono essere riconfermati

10.4 Fatta eccezione per l'organo di controllo, agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 11 L'Assemblea degli associati

10.1 1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

10.2 L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

10.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria o straordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione ed è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

10.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

10.5 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

10.6 Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Articolo 12 Competenze dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al programma e il preventivo economico per l'anno successivo;



➤ deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico

(Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;

➤ esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio

Direttivo;

➤ eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

➤ eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);

➤ eleggere i componenti del Collegio dell'organo di controllo (se previsto);

➤ deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal

Consiglio Direttivo;

➤ deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto

della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati,

garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio*;

➤ ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio

Direttivo per motivi di urgenza;

➤ deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio

Direttivo;.



12.2 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di

modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

12.3 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la

liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

Articolo 13 Convocazione dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria,

almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le

esigenze dell'associazione.

13.2 L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta

motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

13.3 L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Articolo 14 Validità dell'Assemblea e modalità di voto

14.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci.

14.2 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

14.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

14.4 Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nel libro soci e con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci presenti o personalmente o per delega.

14.5 In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci iscritti nel libro soci.

14.6 L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano



rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.

14.7 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

14.8 I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

14.9 Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

14.10 I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

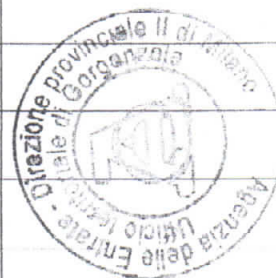
14.11 Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

14.12 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 15 Il Consiglio Direttivo

15.1 Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.



15.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.3 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili, con attenzione nel favorire la rotazione nelle cariche dirigenziali. Non potranno far parte del Direttivo dell'Associazione né Consiglieri Comunali né Assessori esterni del Comune di Cassina de' Pecchi.

15.4 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

15.5 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.



Articolo 16 Competenze del Consiglio direttivo

16.1 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate

dall'Assemblea;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- eleggere un Presidente onorario, che abbia:
 - funzioni di rappresentanza,
 - facoltà di partecipare alle riunioni del Direttivo,
 - facoltà di esprimere il proprio parere su argomenti all'Ordine del

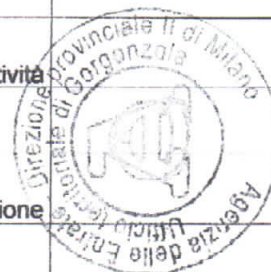
Giorno nelle riunioni del Direttivo, ma senza diritto di voto

- deliberare in merito alle azioni disciplinari e all'esclusione nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

16.2 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 17 Funzionamento del Consiglio direttivo

17.1 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio



stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

17.2 Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

17.3 Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

17.4 In caso di parità di voti favorevoli o contrari, il voto del Presidente avrà peso doppio.

17.5 Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Articolo 18 Il Presidente

18.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di cinque anni e può essere rieletto.



18.2 Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
- b) rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
- c) è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
- d) è autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
- e) in caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- f) in caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
- g) di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.



Articolo 19 Il Segretario

19.1 Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Articolo 20 Organo di controllo

20.1 L'Assemblea può nominare un Organo di controllo, anche monocratico, al

ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

20.2 Le eventuali sostituzioni di componenti dell'Organo di controllo effettuate nel corso del quinquennio, dopo l'esaurimento degli eventuali supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

20.3 L'Organo di controllo:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Articolo 21 Collegio dei Garanti

21.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuato nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

21.2 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;



➤ giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

21.3 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 21 Libri sociali

21.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

21.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

21.3 I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

21.4 Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Articolo 23 Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del



patrimonio;

e) rendite patrimoniali;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,
anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale
nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;

i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di
interesse generale;

j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del
D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati
professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

k) altre entrate espressamente previste dalla legge;

l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla
legge o dai regolamenti.

Articolo 24 Scritture contabili

24.1 Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno
rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 25 Esercizio sociale

25.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve
documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte,
sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro
il mese di aprile.

25.3 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale

Statuto Associazione Anziani Attivi Paolo Borsellino APS



di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato.

25.4 Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

25.5 La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

25.6 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

Articolo 26 Divieto di distribuzione degli utili

26.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

26.2 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 27 Assicurazione dei volontari

27.1 Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

27.2 L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.



Articolo 28 Devoluzione del patrimonio

28.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 29 Disposizioni finali

29.1 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Ennio Mario

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 commi 3 e 5 del

D.Lgs.117/2017.

Cassina de' Pecchi, 15 gennaio 2022

